Milano, _____

Spett.le

Studio Zoppolato & Associati

Via Pietro Paleocapa, 1,

20121 Milano MI

OGGETTO: Affidamento diretto del servizio di consulenza legale stragiudiziale in materia di appalti pubblici e supporto al RUP – CIG: BBE66596D4

Spett.le Studio Zoppolato & Associati,

facendo seguito al Vostro preventivo e alla Decisione a contrarre della Fondazione ITS Academy Tech Talent Factory (di seguito "**Fondazione**"), si riportano di seguito le condizioni contrattuali che regolano lo svolgimento del servizio.

***

Art. 1 – Oggetto del servizio

Il servizio ha ad oggetto l'assistenza e consulenza legale stragiudiziale in materia di appalti pubblici e supporto al RUP relativamente alla gestione di quattro procedure di gara sottosoglia finalizzate alla realizzazione di progetti finanziati con fondi PNRR.

In particolare, il servizio comprende le seguenti attività, in parte già eseguite dallo Studio Zoppolato in pendenza di aggiudicazione/stipula dietro apposita richiesta di Fondazione ITS TTF, vista l'oggettiva difficoltà di formalizzare in tempi rapidi l'affidamento tramite piattaforme digitali, e vista altresì la estrema urgenza di avviare le attività in considerazione delle stringenti tempistiche di rendicontazione, riguardano:
- assistenza nella istruttoria, valutazione, redazione e revisione della documentazione e degli atti di gara;
- assistenza nella gestione delle procedure di affidamento e assistenza al RUP;
- assistenza nella gestione delle istanze di accesso agli atti;
- supporto nella fase di aggiudicazione e stipula dei contratti;
- assistenza nell'esecuzione contrattuale fino alla verifica di conformità, inclusa la gestione dei rapporti con i contraenti;
- consulenza continuativa, anche telefonica, per quesiti di pronta soluzione o aggiornamenti normativi.

Art. 2 – Durata del servizio

La durata del servizio decorre dalla data di sottoscrizione del presente contratto e terminerà alla conclusione delle attività indicate all'art. 1.

Art. 3 – Corrispettivo, fatturazione, liquidazione e tracciabilità dei flussi finanziari

Il corrispettivo per il servizio è pari a € 22.500,00, oltre spese generali (15%), CPA (4%) e IVA (22%), come risultante dall'offerta dell'affidatario. Il corrispettivo è fisso e invariabile e copre l'intero svolgimento di tutte le attività di cui all'art. 1.

Il corrispettivo è corrisposto, subordinatamente alla contestuale ricorrenza delle seguenti condizioni:

(i) avvenuta consegna alla Fondazione di tutta la documentazione e degli atti di gara relativi alle procedure di cui all'art. 1, in forma completa e idonea all'utilizzo, con attestazione scritta del RUP della Fondazione;

(ii) assenza di inadempimenti dell'affidatario agli obblighi di cui all'art. 1 per i quali sia stata regolarmente notificata contestazione scritta, con lettera raccomandata A/R o PEC, rimasta senza riscontro nel termine di 10 giorni dalla ricezione, ovvero con riscontro ritenuto insufficiente dalla Fondazione.

Qualora la condizione di cui al punto (i) non risulti ancora integrata per cause imputabili all'affidatario, il pagamento è differito alla data di effettiva consegna completa degli atti. Qualora la mancata integrazione della condizione (i) sia imputabile a cause non riferibili all'affidatario (tra cui, a titolo esemplificativo, ritardi nella trasmissione di informazioni o documenti da parte della Fondazione) il corrispettivo è comunque dovuto entro il termine delle attività.

Le fatture elettroniche emesse verso la Fondazione dovranno essere intestate a Istituto Tecnologico Superiore Technologies Talent Factory per le Tecnologie dell'Informazione, della Comunicazione e del Dato, riportare il codice identificativo di gara (CIG) e il relativo codice CUP, nonché essere inviate con il Codice Univoco W7YVJK9.

Il termine di pagamento potrà essere sospeso dall'Amministrazione qualora difficoltà tecniche, attribuibili alla piattaforma informatica degli enti previdenziali e non attribuibili all'Amministrazione medesima, impediscano l'acquisizione del DURC.

Il pagamento verrà effettuato previo accertamento della regolarità del servizio.

Art. 4 – Penali

In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti per le prestazioni del servizio, ovvero nel caso le stesse fossero eseguite solo parzialmente, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera pari allo 0,5‰ dell'importo netto contrattuale.

Per tutti gli altri inadempimenti contrattuali previsti dal presente capitolato, la Fondazione si riserva la facoltà di applicare la penale fino ad € 200,00 per ogni contestazione.

Art. 5 – Subappalto

Le prestazioni contrattuali possono essere subappaltate nei limiti indicati in sede di offerta, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 119 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 6 – Risoluzione e recesso

La Fondazione potrà disporre la risoluzione del contratto nei casi e con le modalità previste dall'art. 122 del D.Lgs. 36/2023.

La Fondazione può recedere dal contratto in qualunque momento, purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, così come previsto ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. 36/2023.

Art. 7 – Obblighi connessi al finanziamento PNRR

Il presente contratto è finanziato con le risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 4, Componente 1, Investimento 1.5, CUP J24D23001510006, nell'ambito del programma Next Generation EU. L'affidatario, in ragione di tale finanziamento, è tenuto al rispetto dei seguenti obblighi:

a) Conservazione documentale. L'affidatario conserva tutta la documentazione relativa all'esecuzione del presente contratto (inclusi atti, corrispondenza, note, pareri e qualsiasi altro documento prodotto o ricevuto nell'ambito del servizio) per un periodo minimo di cinque anni dalla data di chiusura del programma PNRR, ai sensi dell'art. 24 del Reg. UE 2021/241.

b) Cooperazione in sede di controllo e audit. L'affidatario si impegna a collaborare pienamente con la Fondazione e con le autorità di controllo nazionali ed europee (MEF, Ispettorato Generale per il PNRR, Corte dei conti, OLAF, Commissione europea) che dovessero svolgere verifiche sull'esecuzione del contratto o sulla rendicontazione della spesa, consentendo l'accesso alla documentazione di cui alla lettera a) e fornendo ogni informazione richiesta entro i termini indicati dalla Fondazione o dagli organi competenti.

c) Principio DNSH. L'affidatario conferma e mantiene per tutta la durata del contratto quanto dichiarato nell'Allegato F alla Richiesta di offerta in ordine al rispetto del principio «Do No Significant Harm» (DNSH) ai sensi dell'art. 17 del Reg. UE 2020/852. L'affidatario comunica tempestivamente alla Fondazione qualsiasi circostanza sopravvenuta che possa incidere sul rispetto di tale principio.

d) Assenza di doppio finanziamento. L'affidatario conferma e mantiene per tutta la durata del contratto quanto dichiarato nell'Allegato G alla Richiesta di offerta in ordine all'assenza di doppio finanziamento, ai sensi dell'art. 9 del Reg. UE 2021/241. L'affidatario comunica tempestivamente alla Fondazione qualsiasi sopravvenienza che possa determinare, anche parzialmente, una duplicazione del finanziamento delle prestazioni rese.

e) Tracciabilità. L'affidatario riporta il CIG n. BBE66596D4 e il CUP n. J24D23001510006 su tutti i documenti contabili relativi al presente contratto, ai sensi della L. 136/2010 e del DPCM 15 settembre 2021.

f) Identificazione del finanziamento. Nei documenti destinati alla pubblicazione o alla comunicazione esterna prodotti nell'ambito del servizio, ove pertinente, l'affidatario inserisce il riferimento al finanziamento dell'Unione europea nell'ambito del programma Next Generation EU — PNRR.

Il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente articolo costituisce inadempimento contrattuale grave e legittima la Fondazione alla risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 6, fatta salva ogni ulteriore azione per il risarcimento dei danni, ivi inclusa la rivalsa per le somme che la Fondazione dovesse essere tenuta a restituire all'Amministrazione centrale titolare o alla Commissione europea in conseguenza dell'inadempimento dell'affidatario.

Art. 8 – Controversie e foro competente

Tutte le controversie che dovessero insorgere durante e a seguito dello svolgimento del servizio tra le Parti non componibili in via bonaria, saranno demandate al giudice ordinario. Il foro competente è quello di Milano.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e del Regolamento UE 2016/679, le Parti tratteranno le informazioni personali riguardo a persone fisiche di cui venissero a conoscenza o che fossero fornite e i dati contenuti nel presente Contratto e negli altri documenti sopra richiamati esclusivamente per lo svolgimento delle attività d'ufficio e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia.

Tali dati potranno essere trattati anche con procedure informatizzate, conservati anche in banche dati ed archivi informatici, e potranno essere trasmessi a qualsiasi ufficio degli stessi ed anche ad altri soggetti ad esso esterni al fine esclusivo dell'esecuzione delle formalità connesse e conseguenti al presente atto.

Art. 10 – Disposizioni finali

Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e, in particolare, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, le norme del D.Lgs. 36/2023, laddove applicabili, e del Codice Civile.

Per la Fondazione ITS Academy Tech Talent Factory - data come da firma digitale

_____

Per L'Operatore economico - data come da firma digitale

_____

_____